



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Il Coordinatore

SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0102748 11/02/2013

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Aggiornamento e formazione del personale

Classifica : 4.



Al Settore Aggiornamenti e
Formazione del Personale
Centro Direzionale Is C/3
NAPOLI (19-02)

/e.pc. Al Presidente della Giunta Regionale
Campania – Sanità – Rapporti
internazionali e con L'Unione Europea
della Regione- Rapporto con il Governo.
e con organi di coord. Dei rapporti Stato
rapp. Con Regionale – Agricoltura –
Piano di Sviluppo Rurale – Foreste,
Caccia e Pesca – Attività Produttive –
Affari generali, gestione e formazione del
personale – Organizzazione e metodo -
Rapporto con le province, comunità
montane e consorzio
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI 80132

PRAT. 1279/2012

Giudizio al TAR Campania
promosso da:
Cautiero Pasquale

Si trasmette, per l'esecuzione, copia dell'ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, n°
173 del 31/1/2013, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
AVV. Maria d'Elia

AC/

OK
14.02.2013



REPUBBLICA ITALIANA

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA**

Avvocato Difensore:

Miani Alessandra

Presso:

Avvocatura Regionale

Via S. Lucia Napoli Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 31/01/2013 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 173/2013 con il seguente esito:

Accoglie Fissa Udienza Pubblica,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 5259/2012

Parti

CAUTIERO PASQUALE

Contro:

Parti

Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed al

Avvocati

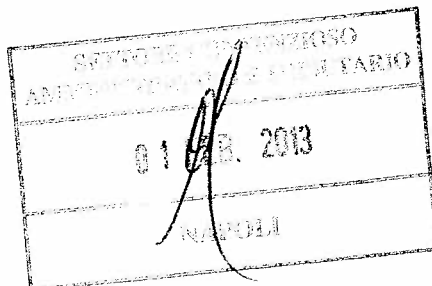
Laudadio Maria Laura

Avvocati

Miani Alessandra

Napoli, li' 31/01/2013

Il Segretario



REGIONE CAMPANIA

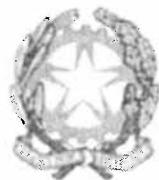
Prot. 2013. 0081886 04/02/2013

Mittente : TAR NA 5

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario



N. 00173/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05259/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5259 del 2012, proposto da:

Pasquale Cautiero, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Laudadio, con domicilio eletto presso Maria Laura Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Alessandra Miani, domiciliata in Napoli, via S. Lucia;

nei confronti di

Giuseppina Minci;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

sanità: annullamento della nota n.812970/2012 della regione

campania ad oggetto ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica di medicina generale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, alla luce delle articolate doglianze sviluppate in ricorso ed ai rilievi ivi contenuti con riguardo a precedenti di accoglimento di questo Tribunale (Tar Campania n. 1071/2012), l'istanza cautelare si presenta meritevole di favorevole considerazione, sicchè appare opportuno che l'amministrazione resistente proceda a motivato riesame dei provvedimenti impugnati, disponendo nelle more, in ragione del paventato pregiudizio, la sospensione del provvedimento impugnato e l'ammissione con riserva del ricorrente alla frequenza del corso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

Accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione. Fissa per il merito la prima Udiienza Pubblica di marzo 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

